

ESERCIZIO DELLA DELEGA PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

art. 13 Legge 7 agosto 2015 n. 124 – scadenza 27 agosto 2016

Conferenza dei Presidenti degli enti di ricerca (COPER)

PROPOSTE
gennaio 2016

BOLLA

Premessa

Il presente documento lavoro è stato predisposto da un tavolo di lavoro promosso dalla Conferenza dei Presidenti degli enti di ricerca.

Si tratta di una base di discussione per poter contribuire operativamente alla predisposizione degli schemi delegati.

Si segnala che nel dibattito sono state raggiunte significative convergenze su alcuni punti e che, in un'ottica inclusiva, si è ritenuto di segnalare nel documento anche questioni emerse nel confronto che non hanno trovato analogo riscontro nell'ottica di sollecitare una attenzione su problemi concreti e quotidiani attraverso delle ipotesi di soluzione.

BOLZA

SOMMARIO

1. Ambito di applicazione
2. Clausola di salvaguardia
3. Adeguamento alla specificità del settore delle disposizioni in materia di incarichi dirigenziali a ricercatori e tecnologi
4. Disposizioni sul reclutamento
5. Limiti di spesa reclutamento a tempo indeterminato
6. Contratti d'opera per attività di ricerca
7. Controllo preventivo cortei dei conti contratti di consulenza per attività di ricerca
8. Semplificazione/adequamento alla specificità delle disposizioni in materia di mobilità
9. Semplificazione/adequamento alla specificità delle disposizioni in materia di permanenza nella prima sede di assegnazione per il personale a tempo indeterminato
10. Semplificazione/adequamento alla specificità delle disposizioni in materia di assunzione di idonei
11. Semplificazione/adequamento alla specificità delle disposizioni dei vincoli legislativi legati alle opportunità di sviluppo professionale.
12. Semplificazione/adequamento alla specificità delle disposizioni relative ai comparti di contrattazione collettiva.
13. Semplificazione/adequamento alla specificità delle disposizioni in materia di limiti di spesa per la formazione del personale
14. Introduzione di nuove disposizioni per la chiamata diretta di giovani ricercatori per meriti scientifici
15. Semplificazione e razionalizzazione delle procedure per il riparto del finanziamento ordinario (eliminazione di accantonamenti con premiazione diretta in fase di assegnazione – distinzione delle quote assegnate per finanziamento di infrastrutture)
16. Esenzione IRAP per il personale degli enti di ricerca
17. Esenzione imposta sui fabbricati
18. Disposizioni in materia di rapporti tra servizio sanitario nazionale e enti di ricerca
19. Introduzione di premi per meriti scientifici di ricercatori e tecnologi
20. Disposizioni relative al programma nazionale di ricerche polari
21. Commissariamento per disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi
22. Coordinamento 168/1989 – d.lgs. 213/2009 controllo su statuti e regolamenti
23. Limiti all'acquisto di arredi
24. Limiti alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili
25. Limiti alle spese per autovetture
26. Missioni – limiti di spesa e modalità di liquidazione
27. Ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione MePA
28. Semplificazione in tema di appalti
29. Uniformazione in materia di accantonamenti TFR/TFS

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (Ambito di applicazione)	
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo per enti pubblici di ricerca (EPR) si intendono i seguenti enti:	
a) Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127;	D.lgs. n.127/2003 art.2.
b) Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);	
c) Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV);	
d) Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF);	D.lgs. n.138/2003, art. 2
e) Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);	D.lgs. n.38/2004, art. 2
f) Istituto nazionale di alta matematica (INDAM);	L 153/1992, artt. 1 e 2
g) Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS);	L 73/1958 art. 1, D.lgs 381/1999 art. 7, L 399/1989, art. 2
h) Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli;	
i) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA)	Art. 37 della legge 23 luglio 2009 n. 99
j) Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);	Art.28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto n.133 e DM 21 maggio 2010 n. 123 attuativo
k) Agenzia Spaziale Italiana	
l) Istituto italiano di studi germanici (IISG);	
m) Istituto superiore di sanità (ISS);	

- n) CREA - CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA
- o) INAIL - ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI LAVORO
- p) AREA - CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
- q) INVALSI - ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE
- r) MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE
- s) ANVUR - AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- t) ISTAT - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
- u) ISFOL - ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

Illustrazione

1. La delega conferita con l'articolo 13 della legge n.124/2015 è finalizzata a "favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono".

Manca nella legge delega e nell'ordinamento italiano una univoca individuazione degli "enti pubblici di ricerca" (EPR), le normative di riferimento consentono di risalire a diverse elencazioni (art. 8 L 168/1989; articolo 8 DPCM n.593/1993; art. 6 d.lgs. n.204/1998; ricognizione ISTAT articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) che presentano a loro volta realtà eterogenee rispetto all'inquadramento del personale, alle modalità di controllo/vigilanza/finanziamento/valutazione, alla natura giuridica (pubblica/privata a finanziamento/controllo pubblico), alla organizzazione (autonomia ordinamentale) alla amministrazione statale di riferimento (vigilanza/controllo), alla missione istituzionale (agenzia/ricerca/trasferimento/consulenza istituzionale/conto terzi).

2. La richiesta del tavolo COPER è in ragione delle prevalenti esigenze comuni e della mancanza di una elencazione univoca di livello legislativo di definire nel decreto delegato gli enti che attualmente rientrano nel Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e qualificandoli come "Enti pubblici di ricerca".

L'elenco di cui alla proposta di articolato è a titolo meramente esemplificativo deve essere finalizzato e completato anche in base alle scelte che si intende operare.

2 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Articolo 2	
(Clausola di salvaguardia)	
All'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 è aggiunto il seguente periodo:	
“3-bis. Salva espressa previsione le disposizioni del presente decreto costituiscono principi di riferimento a cui sono adeguati, tenendo conto delle relative peculiarità, gli ordinamenti degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo ggmm2016, n.xxx.”	

Illustrazione

Negli ultimi anni le modifiche continue operate dal legislatore alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ha evidenziato notevoli difficoltà nell'applicazione agli enti di ricerca senza che in molti casi fosse chiaro in che misura queste particolari organizzazioni dovessero essere interessate dalla normativa.

Con la disposizione si intende rafforzare il regime di autonomia degli enti pubblici di ricerca proteggendolo da interventi che non siano specificamente mirati quanto meno con riferimento al testo unico.

In altre parole se è pacifico che gli enti di ricerca sono amministrazioni pubbliche e, come tali, devono applicare le relative disposizioni e concorrere agli obiettivi di riqualificazione e riduzione della spesa ove richiesto, è altrettanto pacifico che gli enti pubblici di ricerca svolgono una specifica attività tale da richiedere, in base ad una particolare valutazione sul rapporto costi/benefici degli oneri/adempimenti imposti, una decisione legislativa mirata che assicuri anche la sostenibilità e la razionalità delle misure.

3 ADEGUAMENTO ALLA SPECIFICITA' DEL SETTORE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DIRIGENZIALI A RICERCATORI E TECNOLOGI

Articolo 3	
(Incarichi dirigenziali)	
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis:	
“2-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 gli enti pubblici di ricerca dotati di autonomia statutaria e regolamentare ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213, definiscono il numero massimo degli uffici dirigenziali negli statuti e/o nei regolamenti secondo i rispettivi ordinamenti. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale e non generale i suddetti enti possono utilizzare oltre alle figure previste dall'articolo 19 anche personale del ruolo di ricercatori e tecnologi in servizio presso l'ente con capacità professionali coerenti con la posizione da ricoprire con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Nei casi previsti dal paragrafo precedente il personale è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso e accessorio della dirigenza.	
2. All'articolo 19 comma 6-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 le parole “il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia” sono sostituite dalle seguenti: “il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato pari al 50 per cento della dotazione organica dei dirigenti” appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti”	

Illustrazione

La disposizione ha il fine di semplificare le disposizioni che regolano le dotazioni organiche dirigenziali e di valorizzare il personale ricercatore e tecnologo in servizio in servizio presso l'ente per il conferimento di incarichi.

Come è noto per molti anni le norme generali, i regolamenti di autonomia e i contratti collettivi hanno consentito di utilizzare con funzioni dirigenziali personale in servizio con il profilo di ricercatore e tecnologo.

Tale scelta derivante alle esigenze degli Enti e alle caratteristiche professionali del personale interessato ha evidenziato profili di criticità anche in ragione dell'incidenza

di nuove disposizioni in materia di rapporto di lavoro nelle PA che ha reso vincolanti alcune disposizioni (art. 19 comma 6) sulla dirigenza in precedenza di mero principio per gli EPR.

Il quadro normativo che ne risulta è tutt'altro che chiaro e ha dato adito a interpretazioni diverse e contrastanti dei Ministeri di riferimento e a pronunce giurisprudenziali anch'esse di segno diverso.

E' pertanto urgente intervenire per chiarire il quadro a livello legislativo. Occorre quindi fare prima di tutto una scelta definitiva tra le due possibili opzioni.

Nella fattispecie si propone di consentire gli incarichi per gli enti vigilati dal MIUR con approvazione delle dotazioni organiche in sede di approvazione dei piani triennali e, nel contempo di ampliare l'attuale previsione dell'articolo

Per gli altri enti di ricerca che afferiscono al comparto si propone di modificare l'attuale previsione dell'articolo 19 comma 6-quater semplificando il testo in coerenza con il ruolo unico previsto dalla stessa legge delega n.124/2015 ed elevando il regime di deroga dal 30 al 50 per cento della dotazione organica dirigenziale.

Si propone altresì di inserire delle norme transitorie per: 1) evitare discontinuità rispetto agli incarichi attualmente assegnati; 2) definire le modalità del passaggio al regime contrattuale con trattamento economico della dirigenza a contratto; 3) formalizzare e ribadire la legittimità delle scelte interpretative pregresse del CCNL e della legge attraverso il riconoscimento di tutti gli effetti prodottisi.

Articolo xx Disposizioni transitorie e finali	
1. Gli incarichi dirigenziali conferiti a ricercatori e tecnologi di ruolo dagli enti di dipendenza, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono fino alla scadenza mantenendo il trattamento economico in godimento.	La transitoria accompagna l'articolo 3 e consente di evitare discontinuità con gli incarichi in essere e riflessi sul trattamento economico in godimento che in alcuni casi può differire da quello stabilito dalle nuove disposizioni. Si ritiene opportuno che gli incarichi si esauriscano alle condizioni già praticate.
2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 e quelli con le medesime caratteristiche cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono gli effetti economici derivanti dal trattamento riconosciuto nel corso dell'espletamento.	La norma consente di fornire una interpretazione autentica ed univoca a fronte delle incertezze normative descritte nell'illustrazione dell'articolo 3 sanando la situazione con consolidamento di quanto riconosciuto fino ad oggi per ragioni di equità e per evitare l'innescarsi di ulteriori contenziosi derivanti da una situazione normativa confusa.

BOZZA

4. DISPOSIZIONI SUL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI E TECNOLOGI

Articolo 4	
(Norme sul reclutamento)	
1. Ferme restando le norme contrattuali vigenti per lo svolgimento di progetti di ricerca e per la gestione di infrastrutture complesse gli enti di cui all'articolo 1 possono procedere all'assunzione con contratto a termine della durata massima di cinque anni di ricercatori e tecnologi di elevato livello ed esperienza che risultino idonei in base ad apposite selezioni.	Procedura di reclutamento a tempo determinato a progetto con selezione.
2. Gli enti pubblici di ricerca, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, possono assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.	Chiamata diretta a tempo determinato
3. La realizzazione del progetto o la scadenza del contratto o, comunque, il compimento del quinquennio comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato in base ai commi 1 e 2.	
4. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 possono reclutare tramite concorso pubblico per titoli ed esami purché svolti con le stesse con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato, ricercatori o tecnologi a tempo determinato tra coloro che abbiano già usufruito per almeno due anni, anche non continuativi, di contratti a termine di cui ai commi 1 e 2 o equivalenti contratti a progetto stipulati ai sensi degli ordinamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e/o di contratti di ricercatore universitario stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n.240. I contratti a tempo determinato di cui al presente comma hanno durata di 3 anni, trascorsi i quali gli Enti di Ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valutano, l'attività di ricerca svolta e la professionalità conseguita e, in caso di esito positivo, immettono il titolare del contratto nel ruolo di ricercatore o tecnologo terzo livello a tempo indeterminato. Gli Enti di Ricerca devono	Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato Tenure Track.

<p>programmare i contratti di cui al presente comma nel rispetto dei limiti di legge per le assunzioni a tempo indeterminato e nell'ambito del piano di fabbisogno approvato dal Ministero vigilante secondo le procedure di legge.</p>	
<p>5. Ferme restando le norme di legge e contrattuali vigenti l'accesso a tutti i livelli del ruolo di ricercatore e di tecnologo degli Enti Pubblici di Ricerca è possibile per chiamata diretta nei limiti e secondo le modalità stabiliti all'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre del 2009, n.213.</p>	<p>Chiamata diretta a tempo indeterminato per chiara fama.</p>
<p>6. Gli Enti Pubblici di Ricerca riconoscono al momento dell'assunzione ed ai fini della collocazione stipendiale, l'intera anzianità maturata con contratti a tempo determinato nel ruolo di ricercatore o tecnologo presso lo stesso Ente.</p>	
<p>7. Gli enti per le assunzioni a tempo determinato operano in deroga a quanto stabilito dal comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 201 n. 122, e dal comma 187 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005.</p>	<p>Esclusione dai limiti per le assunzioni a tempo determinato</p>
<p>8. Ai ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica, allo scopo di recarsi presso Istituti o Laboratori esteri, nonché presso Istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di cinque anni ogni dieci anni di servizio. Il congedo viene concesso annualmente dal presidente dell'Ente di appartenenza dietro motivata richiesta, tenendo in considerazione anche le esigenze di collaborazione internazionale dell'Ente stesso. Il dipendente in congedo ha diritto al mantenimento della retribuzione fissa mensile solamente se dimostra che l'istituzione ricevente gli corrisponde una retribuzione inferiore al 50% del trattamento forfettario di missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell'Ente di appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.</p>	<p>Congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica, presso Istituti o Laboratori esteri,</p>
<p>9. In caso di cambiamento di sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e tecnologi responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'Ente di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, previo accordo dell'Istituzione ricevente e del committente.</p>	<p>Portabilità progetti</p>

Illustrazione

Con la proposta si intende riordinare il regime del reclutamento del personale a tempo determinato prevedendo contratti a tempo determinato a progetto di regola per

selezione, a chiamata diretta in limiti ristretti e in presenza di produzione scientifica di eccellenza o documentata attività di ricerca.

Si prevede altresì la possibilità di assunzioni programmate in *tenure track* in maniera analoga a quella universitaria anche sono mantenute distinzioni in relazione al diverso contesto (nell'Università il livello di entrata "ricercatore" è solo a tempo determinato e l'immissione a tempo indeterminato avviene come Professore associato).

Viene estesa a tutti gli enti la chiamata diretta a tempo indeterminato per chiara fama attualmente applicabile solo agli enti vigilati dal MIUR.

La proposta prevede anche una precisa disciplina sulla valenza dei periodi di servizio eventualmente prestati a tempo determinato presso lo stesso ente e con la stessa qualifica ai fini del primo inquadramento a tempo determinato.

Come è noto dal 2009, dopo le procedure di stabilizzazione, si è aperto un contenzioso davanti al giudice del lavoro che ha interessato prima ricercatori e tecnologi stabilizzati, successivamente gran parte di ricercatori e tecnologi in servizio a tempo indeterminato negli enti di ricerca per il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei rapporti a tempo determinato precedenti l'entrata in ruolo.

Gli Enti di ricerca italiani hanno proceduto agli inquadramenti in base alle norme di legge e del CCNL e in coerenza con gli indirizzi forniti con Circolare dalla funzione pubblica.

I giudici del lavoro interpretando la normativa europea hanno censurato tale operato e l'ordinamento nazionale, hanno applicato direttamente la direttiva (effetti verticali diretti della direttiva) e riconosciuto ai ricorrenti tutti i periodi di servizio.

Come accennato l'orientamento dei giudici di primo grado e di appello è prevalentemente orientato in senso sfavorevole ma non sono mancate pronunce e manca una pronuncia di Cassazione.

La Funzione pubblica ha poi informato gli enti dell'avvio di una procedura di infrazione contro l'Italia.

Allo stato non sono noti agli enti i termini dei rilievi di non conformità, la posizione italiana, lo stato della procedura.

Trattandosi quindi di un problema complesso già all'attenzione delle istituzioni competenti la cui soluzione deve essere valutata sia con riferimento all'ordinamento UE sia ai recenti interventi legislativi in materia di diritto del lavoro gli enti si rimettono alle valutazioni offrendo per la discussione la proposta sopra esposta e le formulazioni alternative di seguito riportate.

L'obiettivo auspicato è un equilibrato riconoscimento dei periodi di servizio prestati a tempo determinato che tengano conto delle peculiarità delle attività di ricerca e dei periodi di formazione del ricercatore.

ALTERNATIVA ANZIANITA' PREGRESSA 2

1. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, in sede di costituzione del rapporto di lavoro ed ai soli fini dell'anzianità di servizio, sono riconosciuti, fino ad un massimo di 5 anni, i periodi di servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato presso il CNR, gli altri

enti pubblici di ricerca e le università.
2. Gli stessi periodi di cui al precedente comma potranno essere altresì riconosciuti ai fini del trattamento di quiescenza, subordinatamente alla restituzione delle indennità percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto di lavoro maggiorate degli interessi legali.
3. Il servizio prestato a tempo determinato presso il CNR nel medesimo profilo o livello di inquadramento con il quale è effettuata l'assunzione a tempo indeterminato è riconosciuto ai fini delle progressioni economiche di cui agli articoli 53 e 54 e della mobilità orizzontale di cui all'articolo 52 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 21 febbraio 2002 per il personale dei livelli IV - VIII, dell'attribuzione delle progressioni economiche ai sensi dell'art. 4, comma 6, del CCNL sottoscritto in data 5 marzo 1998 e della mobilità orizzontale di cui all'articolo 65 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 21 febbraio 2002 per il personale dei livelli I - III. Ai fini del presente articolo e per un periodo complessivamente non superiore a 5 anni, per il personale assunto a tempo indeterminato potranno essere riconosciute le attività di ricerca scientifica e tecnologica svolte, durante il rapporto con contratto di lavoro a tempo determinato, presso altre istituzioni di ricerca ed università italiane in profili di inquadramento equivalenti a quelli degli EP

ANZIANITA' PREGRESSA 3

1. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, un terzo dell'anzianità di servizio a tempo determinato maturata da ricercatori e tecnologi in uno degli enti di ricerca di cui all'articolo nel medesimo livello e profilo professionale, con esclusione del periodo di servizio eventualmente utile come requisito di partecipazione al concorso a tempo indeterminato, 1 è riconosciuta ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato.	Anzianità pregressa I-III Si segue la logica che il contratto collettivo utilizza per i concorsi riservati ex art. 15 nei passaggi dal III al II livello e dal II livello al I livello. (vedi sotto)
2. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del personale con profili diversi da quelli disciplinati dal comma 4, il servizio prestato a tempo determinato presso il medesimo ente nello stesso profilo o livello di inquadramento con il quale è effettuata l'assunzione a tempo indeterminato è riconosciuto ai fini delle progressioni economiche e della mobilità orizzontale tra profili differenti.	Anzianità pregressa atri profili

5. LIMITI DI SPESA RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO

Articolo 5	
(Limiti di spesa per il reclutamento a tempo indeterminato)	
<p>1. Il secondo e il terzo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133 sono sostituiti dal seguente: "Gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo xx xx 2016, n.xxx, possono procedere per ciascun anno ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle entrate correnti come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente".</p> <p>2. All'articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213 l'ultimo capoverso è soppresso.</p> <p>3. Al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 le parole da "Per gli enti di ricerca" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "L'avvio delle procedure concorsuali e per le assunzioni degli Enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo xx xx 2016, n.xxxx, adottate nei limiti di legge e in base alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, non sono soggette ad autorizzazione preventiva.</p>	<p>Gli enti di ricerca sono finanziati con uno stanziamento stabilito nella manovra di bilancio annuale ripartito in base ai piani triennali di attività dal MIUR. Le spese di personale sono comprese nel fondo. Tale situazione rende del tutto peculiari le modalità di finanziamento e i risparmi che eventuali misure di contenimento della spesa possono conseguire. Poiché i piani di attività comprensivi di dotazioni organiche e piano di fabbisogno sono soggetti ad approvazione del Ministero vigilante tale presidio sembra idoneo.</p> <p>In ogni caso la norma per semplificare pone il limite dell'80% delle entrate a consuntivo per avere un limite preciso che consente di eliminare la complessa procedura oggi prevista dall'articolo 5 comma 4 del dlgs. 213/2009.</p> <p>Una possibile formulazione alternativa potrebbe legare il tetto massimo al trasferimento ordinario, per esempio fissando una percentuale pari al 90%. Tuttavia, la situazione è molto diversificata ente per</p>

ente, in particolare per quanto riguarda la quota del bilancio "libera" al netto delle spese di personale e funzionamento, e comunque la tendenza consolidata è quella di una forte crescita di fondi "esterni", siano essi di natura regionale, comunitaria, premiale o legata a fondi strutturali. La formulazione proposta consentirebbe quindi un maggior margine di manovra a quegli enti che sono in grado di attrarre risorse aggiuntive.

BOLZA

6. CONTRATTI D'OPERA PER ATTIVITA' DI RICERCA

Articolo 6	
(Contratti d'opera per attività di ricerca)	
<p>1. Gli enti pubblici nazionali di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo xx xx 2016, n.xxx, possono stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli oneri per tali contratti gravano esclusivamente su fondi provenienti da soggetti pubblici o privati differenti dal fondo di finanziamento ordinario; sono assicurate idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti.</p>	<p>Si intende ripristinare un istituto giuridico previgente abrogato con la legge n.240/2010 in sede di introduzione della nuova disciplina degli assegni di ricerca nelle università e negli EPR. La disposizione per gli enti di ricerca è utile perché evita l'assoggettamento all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 di questa specifica modalità di ricorso ad incarichi individuali di ricerca alle norme generali per la pubblica amministrazione di ricorso a contratti di collaborazione esterna.</p>

7. CONTROLLO PREVENTIVO CORTE DEI CONTI CONTRATTI DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DI RICERCA

Articolo 7	
(Controllo preventivo della Corte dei conti)	
La lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituita dalla seguente: «f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione dei contratti stipulati da università ed enti di ricerca su fondi di ricerca».	Controlli per le collaborazioni esterne per attività di ricerca: f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; (lettera introdotta dall'art. 17, comma 30, legge n. 102 del 2009)

BOLLA

8. SEMPLIFICAZIONE/ADEGUAMENTO ALLA SPECIFICITÀ DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ

Articolo 8	
(Disposizioni in materia di mobilità)	
1. Per gli enti pubblici di ricerca l'obbligo di esperire le procedure di mobilità per i profili di ricercatori e tecnologi previsto dalla normativa vigente, si attua esclusivamente nell'ambito degli stessi enti.	Le procedure di mobilità tra diversi comparti della pubblica amministrazione risultano, di fatto, inapplicabili per i profili professionali degli enti pubblici di ricerca; l'obbligo di ricorrere a tale procedure, dunque, ha come unico esito un ulteriore appesantimento burocratico alle procedure di reclutamento.

BOLZA

9. SEMPLIFICAZIONE/ADEGUAMENTO ALLA SPECIFICITÀ DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERMANENZA NELLA PRIMA SEDE DI ASSEGNAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Articolo 9	
(Permanenza nella prima sede di assegnazione)	
1. Agli enti pubblici di ricerca non si applica il comma 5 bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.	La norma relativa alla permanenza nella sede di prima assegnazione di un pubblico dipendente per 5 anni, non appare conforme alle specifiche modalità di funzionamento degli enti nazionali di ricerca, articolati su più sedi, laboratori e istituti di ricerca sul territorio nazionale, connotata da un elevato grado di interscambio e collaborazione del personale di ricerca. La limitazione della mobilità interna del personale neo-assunto, dunque più giovane e dinamico, è dunque particolarmente penalizzante per assicurare efficienza e dinamismo ai programmi di ricerca degli enti.

10. SEMPLIFICAZIONE/ADEGUAMENTO ALLA SPECIFICITÀ DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI IDONEI

Articolo 10	
(Assunzione di idonei)	
<p>All'articolo 4 comma 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge. 30 ottobre 2013, n. 125, dopo la lettera b è aggiunta la seguente b-bis) “b-bis) agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo xx xx 2016, n. xxx, non si applica la lettera b e la verifica concerne l'assenza nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate da non più di tre anni dall'approvazione del piano di fabbisogno del personale relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.”</p>	<p>La specifica professionalità del personale degli enti pubblici di ricerca e l'elevato dinamismo nel campo della ricerca scientifica, comportano la necessità di selezionare il personale con criteri di valutazione e parametri aggiornati e sulla base di competenze da mettere prontamente a disposizione dei programmi di ricerca.</p> <p>Considerati i riflessi delle disposizioni di carattere generale che per le amministrazioni pubbliche non solo rendono obbligatorio l'utilizzo delle graduatorie piuttosto che il concorso pubblico, ma che ne hanno in alcuni casi prorogato la validità in termini non coerenti con questo settore specifico, si propone di ricondurre la validità delle graduatorie ai tre anni stabiliti dalla normativa previgente.</p>

11. SEMPLIFICAZIONE/ADEGUAMENTO ALLA SPECIFICITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEI VINCOLI LEGISLATIVI LEGATI ALLE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PROFESSIONALE.

Articolo 11	
(Opportunità di sviluppo professionale)	
<p>1. All'articolo 52 comma 1 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, primo periodo, alle parole: "I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati," sono aggiunte le seguenti: "e di ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca,"</p>	<p>L'applicazione delle disposizioni della legge Brunetta al comparto ricerca hanno di fatto bloccato gli istituti contrattuali che consentivano a seguito di concorsi complessi lo sviluppo della carriera per i profili di ricercatore e tecnologo.</p> <p>Emerge l'inadeguatezza di un istituto di carattere generale se applicato nello specifico del sistema degli enti di ricerca mortificando la programmazione delle carriere del personale degli enti pubblici di ricerca, già faticosamente impegnati nel difficile contesto nazionale.</p> <p>Con l'intervento si consente di effettuare le selezioni per l'accesso alla categoria professionale superiore (cui si accede direttamente anche per concorso pubblico esterno) senza dover assicurare il 50% delle risorse per concorsi esterni.</p>

12. SEMPLIFICAZIONE/ADEGUAMENTO ALLA SPECIFICITÀ DELLE SETTORE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.

Articolo 12	
(Specificità contrattuali)	
<p>1. All' articolo 40 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono introdotte le seguenti modifiche:</p> <p>a) le parole: “Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.” Sono sostituite con le seguenti: “Due distinte sezioni di un'area dirigenziale riguardano: la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; la dirigenza delle Università e degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 33 comma 6 della Costituzione.”</p> <p>b) sono aggiunte infine le seguenti parole: “In conformità ai principi dell'autonomia degli enti di ricerca di cui all'articolo 33 comma 6 della Costituzione come attuato dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, è altresì istituito, in aggiunta ai comparti di cui al primo paragrafo del presente comma un comparto per l'università e le istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.”</p>	<p>Com'è noto l'università ha una disciplina particolare di tipo pubblicistico che regola il rapporto di lavoro di professori e ricercatori. La particolare natura delle attività dell'Università ha fatto sì che al momento della privatizzazione del pubblico impiego il legislatore abbia stabilito in via transitoria di non modificare lo status dei docenti universitari se non nell'ambito di una disciplina organica che tenesse conto della particolare missione affidata alle università con autonomia tutelata dalla Costituzione.</p> <p>Gli enti di ricerca invece avevano una situazione differente con una contrattazione di comparto (cfr art. 8 del DPCM n.593/1993) che ha delineato particolari figure professionali ed un particolare regime. Ferma restando l'esigenza di una disciplina organica che delinei in maniera puntuale un "sistema della ricerca" composta da Università ed Enti</p>

collegato anche se distinto per le diverse missioni, e che assicuri valorizzazione e circolazione del capitale umano e rispetto della particolare autonomia dei professionisti che operano nel settore, occorre evitare che norme di razionalizzazione come quelle introdotte dalla cosiddetta "riforma Brunetta" (D.lgs. 150/2009) possano compromettere anche quanto faticosamente costruito nell'ultimo ventennio.

La proposta implica la previsione di un comparto aggiuntivo rispetto alla previsione del D.lgs. 150/2009. Ciò da una parte si rende necessario in attuazione dei principi costituzionali di autonomia delle istituzioni accademiche e di ricerca, dall'altra realizza comunque una significativa razionalizzazione rispetto all'esistente. Si aggregano, infatti, in un unico comparto gli attuali comparti dell'università e delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione che oggi sono uniti solo per quanto riguarda l'area della dirigenza (Area VII della

	<p>dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione) che si prevede, analogamente alla specificità già riconosciuta al servizio sanitario nazionale, sia mantenuta come sezione di una delle nuove aree dirigenziali</p>
--	---

BOLLA

12-BIS. ATTUAZIONE DELLA CARTA EUROPEA DEI RICERCATORI

Al Decreto Legislativo n.165 del 2001 è aggiunto il seguente:

Art.29-ter

(Recepimento della Carta Europea dei Ricercatori negli Enti Pubblici di Ricerca)

1. Al fine di dare piena attuazione alla Raccomandazione della Commissione Europea EUR 21620 dell'11 marzo 2005, sono istituiti i ruoli di "Ricercatore degli enti pubblici di ricerca" e "Tecnologo degli enti pubblici di ricerca", ciascuno articolato su tre livelli funzionali descritti dall'allegato 1 del DPR 171/1991.

2. Gli Enti Pubblici di Ricerca garantiscono, attraverso i propri statuti e regolamenti, che i ricercatori ed i tecnologi: a) siano i soli responsabili della presentazione nonché della gestione dei propri progetti di ricerca sia su fondi interni che esterni; b) scelgano in piena autonomia le metodologie di ricerca da adottare, secondo le pratiche ed i principi etici riconosciuti; c) concorrano all'indicazione dei membri dei Consigli Scientifici dell'Ente Pubblico di Ricerca in cui operano; d) concorrano all'indicazione dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Pubblico di Ricerca in cui operano; e) concorrano all'indicazione del Presidente dell'Ente Pubblico di Ricerca in cui operano; f) siano valutati, per quanto attiene alla produttività scientifica, solo da esperti di comprovata competenza ed esperienza scientifica negli specifici settori disciplinari, i quali devono essere definiti in ciascun Ente in modo da dare giusta collocazione a tutta la comunità scientifica interna ; g) possano svolgere, su richiesta, attività didattica, di arricchimento professionale e di formazione continua fatta salva l'attività di ricerca istituzionale. Il mancato rispetto di

Al fine di dare piena attuazione alla Raccomandazione della Commissione Europea EUR 21620 dell'11 marzo 2005, che specifica il ruolo, la responsabilità ed i diritti dei ricercatori e dei loro datori di lavoro, è necessario innanzitutto identificare le tipologie di personale del pubblico impiego che rispondono alle caratteristiche di "Professionisti impegnati nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nella gestione dei progetti interessati" (come la suddetta Raccomandazione definisce i ricercatori), e stabilire le norme che le differenziano dalle altre qualifiche dei dipendenti pubblici, a nessuna delle quali possono in alcun caso essere equiparate. Pertanto sono istituiti i ruoli di Ricercatore degli Enti Pubblici di Ricerca e di Tecnologo degli Enti Pubblici di Ricerca, ciascuno articolato sui tre livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca e di tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo, così come descritti nell'allegato 1 del DPR 171 del 1991.

Vengono definiti quindi i diritti e i doveri, l'autonoma gestione del tempo di lavoro, le modalità di accesso a tempo determinato e indeterminato, le progressioni di carriera, la disciplina per i congedi

ciascuno di questi diritti da parte degli Enti Pubblici di Ricerca, sia nella normativa interna che nella sua applicazione, si configura come una violazione degli obblighi del datore di lavoro e come tale di competenza del giudice del lavoro.

3. I ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca devono: *a)* rispettare i principi di proprietà intellettuale e citare esplicitamente eventuali ricerche precedenti sugli specifici argomenti di cui si occupano; *b)* rispettare le norme etiche e le buone pratiche relative al proprio specifico campo di ricerca sancite dalle leggi e dai regolamenti in vigore; *c)* chiedere tutte le autorizzazioni prescritte prima di avviare una attività di ricerca e ad informare regolarmente i soggetti finanziatori sull'andamento dei progetti di ricerca; *d)* rispettare i termini e le condizioni dei contratti stipulati dagli Enti con finanziatori esterni dei progetti di ricerca in cui sono coinvolti; *e)* utilizzare in maniera efficace e trasparente i finanziamenti ricevuti, collaborando a tutte le procedure di controllo previste; *f)* sottoporsi periodicamente alle procedure di valutazione della ricerca previste dalla legge, collaborando con gli Enti di appartenenza nella messa a disposizione dei prodotti da valutare; *g)* adottare procedure di sperimentazione sicure, conformi alla regolamentazione nazionale ed internazionale in materia; *h)* pubblicare e diffondere i propri risultati, sia presso la comunità scientifica che presso l'opinione pubblica in generale; *i)* in tutte le fasi della propria carriera ampliare le proprie competenze utilizzando idonei strumenti formativi. Il mancato rispetto di ciascuna di queste norme, senza adeguata motivazione, costituisce materia sufficiente per attivare le procedure di richiamo e sanzione disciplinari previste nel contratto

di lavoro.

4. Ai ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca è riconosciuta l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. Essi assicurano la presenza in servizio correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all'orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente. Di contro il ruolo di ricercatore o tecnologo è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin-off o di start-up, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'Ente di appartenenza. I ricercatori e tecnologi possono altresì svolgere, previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza e fatta salva la propria normale attività di ricerca, attività addizionali di docenza, consulenza, valutazione o pubblicistica, sia a titolo gratuito che retribuite, nel rispetto delle normative vigenti.

5. I ricercatori ed i tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca possono usufruire di contratti di lavoro a tempo determinato rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni. Tali contratti possono avere tre distinte tipologie: a) il reclutamento in base all'art.35 del DL 165 del 2001, per lo svolgimento di programmi di ricerca e la gestione di infrastrutture tecniche complesse; b) la chiamata diretta per specifici progetti di ricerca di ricercatori e tecnologi, italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca, secondo le disposizioni dell'art. 20,

comma 3 del D.lgs. 127/2003; c) il reclutamento in base all'art.35 del DL 165 del 2001, tramite concorso pubblico per titoli ed esami riservato a quanti abbiano già usufruito per almeno due anni, anche non continuativi, di contratti delle tipologie precedenti o di contratti di ricercatore universitario ai sensi dell'art.24 della legge n.240 del 2010, finalizzato all'accesso al ruolo di ricercatore e tecnologo degli Enti Pubblici di Ricerca. I contratti a tempo determinato di tipologia c) hanno durata di 3 anni, trascorsi i quali gli Enti di Ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valutano l'attività di ricerca svolta e la professionalità conseguita e, in caso di esito positivo, immettono il titolare del contratto nel ruolo di ricercatore o tecnologo terzo livello a tempo indeterminato. Gli Enti di Ricerca devono programmare i contratti di tipologia c) nell'ambito del piano triennali di attività di cui all'art.5 del DL n.213 del 2009.

6. L'accesso ai primi due livelli di ricercatore e tecnologo degli Enti Pubblici di Ricerca può avvenire per concorso pubblico (per soli titoli al livello di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo, per titoli ed esame ai livelli di primo ricercatore e primo tecnologo), oppure per concorso interno a ciascun Ente riservato al personale del livello immediatamente inferiore da svolgersi con le medesime modalità del concorso pubblico equivalente. L'accesso al terzo livello dei ruoli di ricercatore e tecnologo degli Enti Pubblici di Ricerca avviene attraverso i contratti a tempo determinato della tipologia c) del comma 5 del presente articolo. Le graduatorie di tutti i concorsi per l'accesso al ruolo di ricercatore o tecnologo sono valide due anni.

7. L'accesso a tutti i livelli del ruolo di

ricercatore e di tecnologo degli Enti Pubblici di Ricerca è altresì possibile per chiamata diretta nei limiti e secondo le modalità stabiliti all'art.13 del decreto legislativo 31 dicembre del 2009, n.213.

8. E' fatto obbligo a tutti gli Enti Pubblici di Ricerca di applicare ogni prescrizione del "Codice di Condotta per l'assunzione dei Ricercatori" incluso nella Raccomandazione della Commissione Europea di cui al comma 1 del presente articolo in tutti i concorsi e le selezioni riguardanti il personale ricercatore e tecnologo sia a tempo indeterminato che determinato. In particolare è essenziale che nei bandi di concorso siano indicati chiaramente tutti i criteri di selezione che la commissione utilizzerà, fra i quali deve essere garantita anche la valorizzazione della mobilità e delle attività di docenza e tutoraggio.

9. E' fatto obbligo agli Enti Pubblici di Ricerca di riconoscere al momento dell'assunzione ed ai fini della collocazione stipendiale, l'intera anzianità maturata con contratti a tempo determinato nel ruolo di ricercatore o tecnologo presso lo stesso Ente.

10. Ai ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica, allo scopo di recarsi presso Istituti o Laboratori esteri, nonché presso Istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di cinque anni (anche continuativi) ogni dieci anni di servizio. Il congedo viene concesso annualmente dal presidente dell'Ente di appartenenza dietro motivata richiesta, tenendo in considerazione anche le esigenze di collaborazione internazionale dell'Ente stesso. Il dipendente in congedo ha diritto al mantenimento della retribuzione fissa mensile solamente se dimostra che l'istituzione ricevente gli corrisponde una

retribuzione inferiore al 50% del trattamento forfettario di missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell'Ente di appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

11. In caso di cambiamento di sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e tecnologi responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'Ente di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, previo accordo dell'Istituzione ricevente e del committente.

BOLZA

13. SEMPLIFICAZIONE/ADEGUAMENTO ALLA SPECIFICITÀ DELLE SETTORE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIMITI DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Articolo 13	
(Limiti di spesa per la formazione del personale)	
1. Per gli enti pubblici di ricerca il limite di spesa per le attività di formazione stabilito dal comma 13 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 201 n.122, è sostituito dal limite annuo pari all'uno per cento della massa salariale complessiva, come risultante dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.	

BOLZA

14. INTRODUZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CHIAMATA DIRETTA DI GIOVANI RICERCATORI PER MERITI SCIENTIFICI

Articolo 14	
(Chiamata diretta a tempo indeterminato per chiara fama)	
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Gli enti di ricerca, previo nulla-osta del Ministro, possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito delle stesse percentuali e con gli stessi limiti definiti dal comma 1 con inquadramento definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare". "1-ter. Gli enti di ricerca, previo nulla-osta del Ministro, sulla base del parere del comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito delle stesse percentuali e con gli stessi limiti definiti dal comma 1, con inquadramento definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi già in servizio presso gli stessi enti, che si siano distinti per merito eccezionale o che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale".	

15. SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RIPARTO DEL FINANZIAMENTO ORDINARIO (ELIMINAZIONE DI ACCANTONAMENTI CON PREMIATA DIRETTA IN FASE DI ASSEGNAZIONE – DISTINZIONE DELLE QUOTE ASSEGNATE PER FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE)

Articolo 15	
(Procedure di riparto del fondo di finanziamento ordinario)	
<p>1. L'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213 è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del presente decreto, e considerando la specifica missione dell'ente nonché tenendo conto dei risultati conseguiti rispetto alle precedenti attività programmate e della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nell'ambito della ripartizione dovranno essere distinte le risorse destinate al funzionamento delle infrastrutture di ricerca e quelle desinate al funzionamento ordinario degli enti. Per il finanziamento di progetti specifici ad accesso premiale non possono essere utilizzate le risorse destinate al finanziamento ordinario degli enti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.</p> ”	

16. ESENZIONE IRAP PER IL PERSONALE DEGLI ENTI DI RICERCA

Articolo 16	
(Esenzione IRAP)	
1. Non costituiscono base imponibile per il pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i costi sostenuti per il personale delle università e degli enti di ricerca di cui al decreto legislativo xx xx 2016, n.xxx, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.	

BOLZA

17. ESENZIONE IMPOSTA SUI FABBRICATI

Articolo 17	
(Esenzione imposta sui fabbricati)	
Le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applicano agli immobili di proprietà di enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo xx xx 2016, n.xxx.	

BOZZA

18. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI TRA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E ENTI DI RICERCA

Articolo 18	
(Disposizioni in materia di rapporti tra servizio sanitario nazionale e enti di ricerca)	Estensione della normativa universitaria agli enti di ricerca in materia di attività sanitarie correlate alla ricerca
<p>1. Al personale degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo xx xx 2016, n.xxx, che nell'espletamento delle proprie attività istituzionali effettua attività assistenziali nell'ambito degli enti che fanno parte del servizio sanitario nazionale, concorrendo all'erogazione delle attività sanitarie e correlate di tali enti, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517. La definizione del monte ore massimo da dedicare alle attività di assistenza per assicurare una armonica integrazione di tali attività con quelle di ricerca scientifica sarà definito dagli ordinamenti degli enti di ricerca e non potrà eccedere il cinquanta per cento dell'orario di lavoro.”</p>	<p>Attività assistenziali SSN enti vigilati MIUR</p> <p>L'intervento mira ad estendere agli enti di ricerca alcune disposizioni relative al trattamento economico del personale degli enti di ricerca nei rapporti con il servizio sanitario nazionale attualmente previste solo per le università.</p> <p>Si propongono due distinte formulazioni una che prevede che l'estensione operi solo nei confronti degli enti vigilati dal MIUR.</p> <p>La seconda (vedi avanti) riguarderebbe invece tutti gli enti nazionali di ricerca che afferiscono al comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione.</p> <p>L'intervento richiesto elimina una grossa limitazione che impedisce ai ricercatori dell'area medica che opera negli enti nazionali di ricerca, la cui attività di ricerca necessita dello svolgimento di attività assistenziali, di poter avere il relativo trattamento</p>

	<p>economico riconosciuto ai colleghi delle Università.</p> <p>L'intervento non presenta oneri aggiuntivi in quanto il trattamento in questione sarebbe comunque a carico del SSN per cui gli enti recupererebbero le risorse da riconoscere ai dipendenti dagli strumenti convenzionali posti in essere con il servizio sanitario nazionale.</p> <p>Attività assistenziali SSN enti del comparto ricerca.</p> <p>Si tratta della stessa disposizione estesa agli enti di ricerca che rientrano nel comparto (cfr. art.6 dlgs. n.204/1998).</p>
--	---

BOLZA

19. INTRODUZIONE DI PREMI PER MERITI SCIENTIFICI DI RICERCATORI E TECNOLOGI

Articolo 19	
(Premi per meriti scientifici)	
Gli enti di ricerca possono nei limiti del 0,5% del spesa complessiva per il personale istituire premi in danaro in aggiunta al trattamento economico previsto dai contratti per ricercatori, tecnologi e assegnisti di ricerca, nel limite massimo annuale del venti per cento del trattamento economico, per la valorizzazione del merito.	
Una quota non inferiore al cinquanta per cento dei premi di cui al comma 1 dovrà essere riservata ai dipendenti di età inferiore ai trentacinque anni.	

BOLZA

**20 DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE
POLARI**

Articolo 20	
(Ricerche polari)	
1. Al comma 3 della L. 7 agosto 1997, n. 266, sono premesse le seguenti parole: "Il programma nazionale di ricerche in Antartide sostiene la ricerca rivolta ad entrambi le regioni polari".	

BOLLA

21 COMMISSARIAMENTO PER DISAVANZO DI COMPETENZA PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI

Articolo 21	
(Commissariamento per disavanzo)	
<p>Al comma 1-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, le parole:</p> <p>“Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi,”</p> <p>Sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>“Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi salvo che l'ente abbia raggiunto il pareggio di bilancio utilizzando quote di avanzo di amministrazione già effettivamente realizzato e disponibile,”</p>	<p>Viene positivizzato il contenuto della circolare MEF n.33 del 28 dicembre 2011.</p>

22. COORDINAMENTO 168/1989 – 213/2009 PER IL CONTROLLO SU STATUTI E REGOLAMENTI

Articolo 22	
(Procedure di controllo statuti e regolamenti)	
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213 è sostituito dal seguente:	Il mancato coordinamento previsto dal principio di delega (art. 1 comma 1, lett.b) dalla legge n. 165/2007 ha creato una situazione di sostanziale confusione che è opportuno sanare chiarendo i termini su soggetti, modi tempi di approvazione delle normative di autonomia.
Articolo 7 Procedura di adozione degli statuti e dei regolamenti.	
1. Gli statuti e i regolamenti degli enti di ricerca sono formulati e adottati dai competenti organi deliberativi dei singoli enti previo controllo di legittimità e di merito effettuato dal Ministro in base a quanto stabilito dall'articolo 8 comma 4 della legge 9 maggio 1989, n.168.	Rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 7 sono eliminati i riferimenti specifici ai regolamenti di contabilità e del personale. Tale disposizione infatti non sembra coerente con la possibilità prevista da altre norme (trattamento dati personali, brevetti) che possono disporre l'adozione di regolamenti per materie specifiche. In questo caso si dovranno seguire le stesse procedure.
2. All'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n.168 sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) al comma 1 le parole: "e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri statuti e regolamenti"	
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli statuti e i regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'articolo 6,	

commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. Statuti e regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.	
--	--

Norma transitoria

In prima attuazione, ed entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, gli statuti e i regolamenti degli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213, vigenti alla data in vigore del presente legislativo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

BOLZA

23 LIMITI ALL'ACQUISTO DI ARREDI

L. 24-12-2012 n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014 e 2015 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. **Le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente comma nel caso di acquisto di mobili e arredi per l'allestimento di strutture destinate alle attività di ricerca scientifica e alla didattica, o a queste strumentali.**

La legge finanziaria 2013 (L. 24-12-2012 n. 228) ha inserito un limite, poi prorogato a tutto il 2015, all'acquisto di mobili e arredi. Al fine di evitare che gli EPR siano assoggettati a questo limite o alla sua eventuale proroga nell'ambito delle leggi finanziarie e di contenimento della spesa, si propone di sottrarre ai limiti vigenti le spese per gli acquisti di mobili e di arredi finalizzati ad allestire strutture destinate alle attività di ricerca scientifica e alla didattica, o a queste strumentali.

24 LIMITI ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI

Art. 2, commi 618-623, legge 24.12.2007, n. 244 - Art. 8, comma 1, decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010, n. 12)

In deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa pubblica, agli enti pubblici di ricerca e alle università non si applicano le limitazioni alle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati a fini di ricerca scientifica e di didattica.

La legge Finanziaria 2008 e il DL 78/2010 prevedono che le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati non possano essere superiori al 2% del valore dell'immobile stesso, valore ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. La norma impone un limite alle spese particolarmente problematico, specie nei casi di enti proprietari di strutture e infrastrutture di ricerca che necessitano di continui investimenti per mantenere in efficienza gli immobili e gli impianti. La modifica normativa proposta esenta le università e gli EPR dalle vigenti limitazioni.

BOLZA

25 LIMITI ALLE SPESE PER AUTOVETTURE

Modifica dell'art. 15, comma 1, del D.L. 24.4.2014, n. 66.

“2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, **per l'erogazione dei servizi istituzionali e il funzionamento degli organi degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo xx xx 2016, n.xxx**, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.”.

Deroga alle norme di contenimento della spesa per acquisto, noleggio, utilizzo dei autovetture. La modifica sarebbe auspicabile soprattutto in ordine alle spese di manutenzione ed esercizio, nonché al servizio di noleggio con autista delle autovetture limitatamente agli organi di governo dell'ente (il c.d.a. degli enti di ricerca va da 3 a 7 componenti, per cui la casistica si riduce sostanzialmente al presidente).

26. MISSIONI – LIMITI DI SPESA E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Le spese per missioni fuori sede, in Italia o all'estero, effettuate dal personale di ruolo, a contratto o in formazione delle università e degli enti pubblici di ricerca nell'ambito di progetti di ricerca e a carico dei relativi finanziamenti sono rimborsate agli interessati alle condizioni e nei limiti fissati dai regolamenti dell'ente di appartenenza o sulla base delle norme stabilite dall'ente finanziatore nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il rimborso delle spese di missione è calcolato analiticamente sulla base dei documenti di spesa presentati o, in alternativa e con esclusione delle spese di viaggio, forfaitariamente sulla base di un'indennità giornaliera onnicomprensiva;

b) nel caso di missioni in luoghi o condizioni particolarmente disagiati ovvero di motivata impossibilità a presentare i documenti di spesa, questi possono essere comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo secondo le modalità previste dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

c) le norme sul rimborso delle spese per missioni fuori sede di cui alle lettere a) e b) si estendono al personale italiano o straniero che partecipa al progetto di ricerca sui cui finanziamenti grava il costo della missione.

L'articolo 1, commi 213 e 214, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha riformato profondamente il trattamento di missione dei dipendenti pubblici affidandolo all'autonomia degli enti, che erano di conseguenza tenuti a dotarsi di propri regolamenti, abrogando l'indennità di trasferta almeno per le missioni in Italia. Successivamente, l'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e il successivo decreto del Ministro degli affari esteri 23 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2011, hanno stabilito misure e limiti per il rimborso delle spese di vitto e alloggio nelle missioni all'estero. L'articolo 4 dello stesso decreto reintroduce una sorta di diaria – nella forma di «corresponsione a titolo di quota di rimborso» – con relative tabelle allegate che stabiliscono il trattamento di missione in alternativa al rimborso delle spese. La normativa per il rimborso delle spese di missione effettuate su fondi di ricerca genera, in alcuni casi, complicazioni burocratiche difficilmente superabili e incompatibili con la flessibilità necessaria per l'attività di ricerca e con gli *standard* internazionali. Con l'articolo 3 in esame si propone una soluzione per i problemi più frequentemente segnalati nell'ambiente universitario: differenti limiti di spesa per il personale dirigenziale e no; difficoltà di rimborso per spese non documentabili, come quelle sostenute durante missioni in località disagiate; difficoltà di procedere a rimborsi mediante indennità forfaitarie, spesso previste dagli stessi enti finanziatori.

Al comma 12 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2011 n.122 le parole:

“e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca”

sono sostituite dalle seguenti:

“e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca”

BOLLA

27. RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA

[stabilire se mantenere, o se sostituire con l'introduzione di una apposita sezione MEPA dedicata agli enti di ricerca – nel caso di mantenimento sostituire la locuzione “che gravano su fondi di ricerca” con una più precisa]

Il comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«450. Dal 1 luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative, delle istituzioni universitarie e degli enti pubblici di ricerca, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo stabilito dall'Unione europea sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti dal comma 449 del presente articolo, le autorità indipendenti e le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione delle università statali e degli enti pubblici di ricerca limitatamente all'acquisto di beni e servizi **che gravano sui fondi di ricerca**, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo stabilito dall'Unione europea sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del citato articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative

In una prima fase, tramite l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), veniva disposto l'obbligo di ricorso al MePA per le sole amministrazioni statali centrali e periferiche, con l'esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia dell'Unione europea (attualmente fissata a 200.000 euro). Il citato comma è stato fatto oggetto di due importanti modifiche: dal decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012 (prima *spending review*), e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). In seguito a queste modifiche il testo in vigore presenta una formulazione ambigua che richiede una modifica per ribadire e precisare la specificità delle università e degli enti pubblici di ricerca rispetto alle altre pubbliche amministrazioni per quanto riguarda le modalità e le tipologie di beni e servizi che vengono acquistati.

Se, da una parte, si chiede una maggiore efficienza al sistema della ricerca scientifica, si assiste da anni a un incremento preoccupante degli adempimenti burocratici, in particolare per quanto riguarda le modalità di acquisizione di beni e servizi, che ostacolano l'imprescindibile necessità di assicurare competitività internazionale alla ricerca italiana (si pensi, ad esempio, alle opportunità offerte dai bandi Horizon 2020 di intercettare fondi europei).

Le modalità di acquisto di beni e servizi che negli anni hanno visto crescere i passaggi obbligatori: per acquisti di piccolo importo possono rendersi necessari fino a trentadue adempimenti. La recente disciplina del MePA non ha risolto tali problemi, anzi li ha aggravati. Infatti, dal punto di vista della natura dei prodotti e dei servizi negoziabili sul sistema, il MePA si qualifica come strumento di *general spending*. Le caratteristiche che rendono una categoria merceologica idonea all'attivazione sul MePA sono: frequenza di acquisto complessiva medio-alta, bassa complessità delle specifiche, rilevanza strategica

<p>procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, per le istituzioni educative, per le università statali e per gli enti pubblici di ricerca, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida finalizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A</p>	<p>della domanda e dell'offerta, complementarità</p>
<p>decorrere dall'anno 2015 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento».</p>	<p>con altri strumenti pubblici di acquisto (convenzioni) e ampiezza dell'offerta in termini di numerosità dei fornitori. Le citate caratteristiche non trovano riscontro nella gran parte degli acquisti che vengono effettuati sui fondi di ricerca delle università e degli enti di ricerca. Questi acquisti sono spesso caratterizzati da importi relativamente bassi, elevata specificità dei beni o servizi acquistati, limitato numero di fornitori e alta frequenza di acquisti di piccola entità. Tale inadeguatezza del MePA fa sì che la ricerca sul catalogo MePA, nella maggior parte dei casi, si risolva in un infruttuoso esercizio burocratico che sottrae tempo a ricercatori e personale amministrativo. Inoltre le richieste di offerta previste nel protocollo del MePA frequentemente si concludono senza alcuna risposta da parte delle aziende. La conseguenza è un'ulteriore e dannosa perdita di tempo. Anche da parte delle aziende presenti sul MePA si registra disagio poiché ricevono giornalmente centinaia di richieste di prodotti con caratteristiche che non possono soddisfare. Il MePA, inoltre, non riesce a soddisfare la necessità di ridurre gli adempimenti amministrativi necessari per concludere un acquisto. La specificità delle università e degli enti di ricerca appare ben motivata per l'acquisto di beni e servizi per la ricerca, mentre una serie di acquisti effettuati dalle istituzioni scientifiche ricade, come per le altre pubbliche amministrazioni, nella definizione di <i>general spending</i> (arredamenti di uffici e aule, servizi di pulizia eccetera).</p>

28 SEMPLIFICAZIONE IN TEMA DI APPALTI

<p>1. All'art. 29, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: “ ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 57, comma 2, lett d)”.</p> <p>2. All'art. 11, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, alla fine del comma 9 aggiungere il seguente periodo: “e nelle ipotesi di cui all'art. 57, comma 2, lett. d)”;</p> <p>3. All'art. 11, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, al comma 10-bis, dopo la lettera b) aggiungere la seguente disposizione: “c) nel caso di un appalto concluso ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. d).”</p> <p>4. All'art. 57, comma 2, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera c) è inserita la seguente disposizione:“d) in esecuzione di progetti europei per motivi attinenti la complessità tecnico-scientifica; ovvero per ragioni esecutive di particolare celerità ed urgenza non imputabili alla stazione appaltante; ovvero in adempimento di attività istituzionali di ricerca o tecnologiche, e di innovazione, connesse alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla crescita scientifica e tecnologica”</p>	<p>Estendere la possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza bando, di esecuzione d'urgenza e di disapplicazione del termine dilatorio alle attività istituzionali di ricerca o tecnologiche, e di innovazione, connesse alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla crescita scientifica e tecnologica”</p>
---	---

29. UNIFORMAZIONE IN MATERIA DI ACCANTONAMENTI TFR/TFS

<p>Liquidazione del TFS e del TFR spettante al personale degli enti pubblici</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ai fini della uniformità e della razionalizzazione della gestione del trattamento di fine servizio nelle pubbliche amministrazioni, il personale degli enti di ricerca e sperimentazione è iscritto all' INPS Gestione Dipendenti Pubblici ai fini del TFS e del TFR. Resta immutata l'iscrizione alla cassa previdenziale di riferimento ai fini pensionistici e delle altre prestazioni assistenziali e creditizie.2. L'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 è disapplicato per gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione. All'indennità di anzianità subentra l'indennità di buonuscita definita con le modalità di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e s.m.i. fermo restando le disposizioni in materia di applicazione del TFR al personale assunto a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2001 di cui al DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i. e quella in materia di calcolo del TFS ai sensi del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i..3. Gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione applicheranno dalla data di pubblicazione della presente disposizione le aliquote contributive previste dalla normativa vigente ex ENPAS sia per la quota a carico dei dipendenti sia per la quota a carico del datore di lavoro e al contempo cesseranno di alimentare ogni forma di accantonamento dei fondi TFS/TFR a proprio carico essendo trasferite le funzioni di liquidazione all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici.4. Le voci retributive utili per l'alimentazione contributiva dell'indennità di buonuscita e per il	<p>Al fine di rendere equo, uniforme, orientato al contenimento della spesa e razionale la gestione dei trattamenti di fine servizio (TFS/TFR) nelle pubbliche amministrazioni dei dipendenti pubblici, appare necessario trasferire all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici le funzioni finora svolte dagli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e sperimentazione, le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato nonché di altri enti residuali che svolgevano per proprio conto le funzioni di liquidazione del TFS/TFR ai sensi dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Ciò, in linea con quanto già operativamente avviene in ordine alla gestione previdenziale delle amministrazioni statali, regionali e locali, sanità, università, agenzie fiscali, scuola e un limitato numero di enti pubblici non economici.</p> <p>L'ormai continua evoluzione normativa previdenziale di tutta evidenza specialistica e peculiare anche con riferimento agli approfondimenti di dottrina e di giurisprudenza associata alle esigenze di contenimento della spesa da parte degli enti pubblici (gravando le liquidazioni in questione al momento interamente sul bilancio di ciascun ente pubblico), rendono ineluttabile procedere ad un trasferimento delle funzioni all' INPS Gestione Dipendenti Pubblici fermo restando la necessità di trasferire l'accantonato maturato dei dipendenti in ciascun ente al nominato ente previdenziale. Risalta l'aspetto che a causa delle intervenute modifiche normative e contrattuali si è addivenuti a diversificazioni delle voci retributive poste a base di calcolo delle liquidazioni a causa di profili interpretativi talvolta ondivaghi, spesso a causa delle forti pressioni sindacali, anche da parte delle amministrazioni di indirizzo e controllo, e della stessa giurisprudenza (dapprima</p>
---	--

TFR saranno esclusivamente quelle definite in contrattazione collettiva e aventi la copertura finanziaria ivi prevista. Le voci retributive utili indicate nel CCNL sono: lo stipendio tabellare, RIA ove presente e la retribuzione fissa e variabile per i dirigenti Area VII; lo stipendio tabellare, RIA ove presente e gli incrementi di fascia economica per il personale I-III livello professionale; lo stipendio tabellare, RIA ove presente e l'indennità di ente annuale per il personale IV-VIII livello professionale.

5. L' INPS Gestione Dipendenti Pubblici subentra nelle funzioni di liquidazione del TFS/TFR dalla data di pubblicazione della presente disposizione. Gli enti di ricerca e sperimentazione, dovranno trasferire all' INPS Gestione Dipendenti Pubblici la quota di TFS/TFR maturata fino alla data di subentro dell' INPS Gestione Dipendenti Pubblici.
6. Gli accantonamenti dei fondi TFS/TFR realizzati dagli enti mediante polizze assicurative ovvero mediante Buoni Postali o mediante qualsiasi altra forma di investimento saranno gradualmente trasferiti all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici con le modalità che saranno definite mediante specifici accordi di dettaglio tra i predetti enti e l' INPS Gestione Dipendenti Pubblici medesima.
7. La titolarità di resistenza ad eventuali contenziosi in materia di TFS/TFR insorti fino alla data di pubblicazione della presente disposizione è propria di ciascun ente pubblico. Successivamente alla suddetta data anche nei rapporti legali subentra l' INPS Gestione Dipendenti Pubblici fermo restando il concorso istruttorio legale di ciascun ente pubblico ove richiesto dall' medesimo.

con aperture dei giudici di primo grado e ultimamente con decise posizioni di chiusura della Suprema Corte di Cassazione) con impatti sulla finanza pubblica particolarmente onerosi con l'integrazione di voci retributive di calcolo non definite dalla legge ma talvolta dai CCNL e peraltro non sempre espressamente indicati.

Proprio il trasferimento di tale maturato richiede una particolare attenzione, da definirsi anche mediante accordi di dettaglio tra gli enti e l' INPS Gestione Dipendenti Pubblici poiché le forme di accantonamento risultano essere state le più varie e diversificate: polizze assicurative, Titoli di Stato, depositi bancari, accantonamenti meramente figurativi.

Il calcolo della liquidazione del TFS identificato con quello della indennità di buonuscita appare congruo atteso che l' INPS Gestione Dipendenti Pubblici ha da moltissimo tempo già operato con tali modalità per vari enti pubblici iscritti (cfr Istituto Superiore di Sanità, INVALSI, e cfr anche nota operativa INPS Gestione Dipendenti Pubblici del 5 ottobre 2006, n. 26).

--	--

BOZZA